



COLDIRETTI INFORMA

Settimanale di Informazione di Coldiretti Reggio Emilia

Speciale Numero II – Gennaio 2026

Speciale Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026

Grazie al costante lavoro di Coldiretti in questi mesi con i gruppi parlamentari e il Governo, sono state confermate le principali misure di interesse per le imprese agricole e sono state inserite ulteriori previsioni che vanno a migliorare l'efficacia d'esercizio dell'attività agricola. Tutto questo non era per nulla scontato.

Tra le principali misure di interesse agricolo è confermata la possibilità di compensare i crediti d'imposta con i debiti previdenziali e i debiti relativi ai contributi Inail. Così il credito d'imposta potrà continuare ad essere utilizzato nella sua massima efficacia.

Parimenti sono mantenute le agevolazioni sul gasolio agricolo e quelle in materia di Imu agricola, per l'attenzione costante che Coldiretti ha esercitato nel corso di approvazione.

Di grande rilievo è anche l'esonero per il 2026 dell'imposizione Irpef sui redditi dominicali ed agrari fino a 15.000 euro, con due diversi scaglioni.

La grande battaglia di Coldiretti si è concretizzata nella messa a regime del lavoro occasionale in agricoltura, frutto di un anno di interlocuzione con Governo e Parlamento, per consegnare alle imprese uno strumento agile.

Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Riforma dell'IRPEF

• Esenzione dall'IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP - Proroga per il 2026

Viene prorogata per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF "a scaglioni" stabilita per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:

- fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;
- oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.

• Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione

• Detrazioni IRPEF per oneri

• Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro.

Nuova struttura delle aliquote IRPEF

L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa:

- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota).

La riduzione si applica a regime a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per determinati oneri detraibili.

Dall'anno 2026 la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini dell'applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni", i redditi di lavoro autonomo o d'impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014; • l'eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Viene prorogato al 2028 il regime transitorio, previsto per gli anni 2025, 2026 e 2027, in cui le Regioni e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF

differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito IRPEF applicabili nel periodo d'imposta 2023, vale a dire:

- fino a 15.000 euro;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

Il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell'addizionale comunale è prorogato al 15.4.2026.

Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai "nuovi" (o "vecchi") scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d'imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l'addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Interventi di recupero edilizio

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa"), sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) e di riqualificazione energetica (ecobonus)

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025.

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

Bonus mobili

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L'agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall'1.1.2025.

In relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Energia fotovoltaica - Esclusione dal regime reddituale forfetario per gli impianti con moduli a terra installati dopo il 31.12.2025

Con riguardo alla produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia fotovoltaica eccedente la soglia di "agrarità" (260.000 kWh anno), vengono esclusi dal regime di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa di cui all'art. 1 co. 423 della L. 266/2005, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31.12.2025.

Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione vengono completati dopo il 31.12.2025, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica:

- entro la soglia dei 260.000 kWh anno, fa conseguire redditi agrari determinati catastalmente ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (come per la generalità degli impianti fotovoltaici);
- oltre tale soglia, per la parte eccedente dà luogo a redditi d'impresa determinati nei modi ordinari (senza possibilità, quindi, di avvalersi del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa con coefficiente di redditività del 25%).

Riscontro della data di installazione dell'impianto

Ai fini del riscontro del predetto termine del 31.12.2025, costituisce prova dell'avvenuta installazione la registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).

Causa di esclusione dal regime forfetario

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali

per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Imposte indirette

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2025;
- sia alla data dell'1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

Ambito oggettivo

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

Credito d'imposta 4.0 per settore agricolo

Viene introdotto un credito d'imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano, dall'1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.

Il credito d'imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Compensazione crediti d'imposta 4.0 e 5.0

L'approvazione di un emendamento, fortemente sostenuto da Coldiretti, ha fatto venir meno il divieto di compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta 5.0 e 4.0 per gli investimenti già effettuati, assicurando così il pieno godimento di tali crediti di imposta anche per l'anno 2026.

Rifinanziamento Legge Sabatini

Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini", nella misura di:

- 200 milioni di euro per l'anno 2026;
- 450 milioni di euro per l'anno 2027.

Proroga per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti per la TARI e la tariffa corrispettiva

Viene differito dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale, per ciascun anno, i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Accise sui carburanti

A decorrere dall'1.1.2026, le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante vengono allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. Pertanto, l'aliquota dell'accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.

L'aumento dell'accisa per il gasolio non si applica a quello destinato a determinati usi agevolati (es. lavori agricoli).

Accise sulla birra

L'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in:

- 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato, dall'1.1.2026 al 31.12.2027;
- 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato, a decorrere dall'1.1.2028.

Rinvio della “plastic tax” e “sugar tax”

È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2027 dell'efficacia delle disposizioni relative:

- all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
- all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Principali novità in materia di lavoro e previdenza

Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri)

Si rende strutturale, a decorrere dal 2026, la disciplina relativa al lavoro occasionale in agricoltura (c.d. LOAgri), nel limite massimo delle 45 giornate annue, introdotto legge di bilancio 2023 e già prorogato fino al 31.12.2025.

Incremento delle pensioni “minime”

Si conferma anche per il 2026 l'incremento speciale delle pensioni “minime”, riconosciute in favore dei soggetti in condizioni disagiate di cui all'art. 38 co. 1 della L. 448/2001.

Nel dettaglio, la nuova disposizione prevede un incremento di 260 euro annui, ovvero 20 euro per 13 mensilità.

ISEE - Esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali – Proroga

Viene prorogata per il 2026 l'esclusione dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

Proroga dell'APE sociale

Viene prorogata anche per il 2026 la possibilità di accedere all'APE sociale di cui all'art. 1 co. 179 - 186 della L. 232/2016.

Si tratta dell'indennità erogata dall'INPS per sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La medesima disposizione prevede poi che il beneficio non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri

Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli.

Ambito applicativo

L'incentivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche:

- madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Tipologie contrattuali

L'incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato.

Sono agevolabili anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Misura e durata del beneficio

L'incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (sono esclusi dall'esonero i premi e contributi dovuti all'INAIL).

La durata dell'agevolazione è di:

- 12 mesi dalla data dell'assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- un massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;
- 24 mesi dalla data dell'assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero contributivo:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.

Bonus mamme 2026 e rinvio decontribuzione parziale

Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. "bonus mamme" per il 2026.

Rinvio decontribuzione parziale

Si prevede il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro.

In sostanza, la decontribuzione parziale potrà essere applicata dal 2027 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome:

- madri di due figli, con l'esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
- madri di tre o più figli, con l'esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

La piena operatività della decontribuzione parziale è subordinata all'adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Bonus mamme 2026

Il bonus mamme 2026 riguarda le lavoratrici madri:

- dipendenti (esclusi i lavoratori domestici);
- autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome;
- autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95);
- professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere:

- 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;
- o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.

Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bonus mamme 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili:

- per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo;
- per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le lavoratrici con almeno 3 figli.

Il bonus mamme 2026 non è imponibile ai fini fiscali e contributivi, non rileva ai fini ISEE e sarà riconosciuto dall'INPS, dietro la presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti, a decorrere dall'1.1.2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre.

Altre principali novità

Contratto di rete in agricoltura - Cessione della quota di prodotto ad altri retisti

Viene integrata la disciplina del contratto di rete in agricoltura consentendo alle imprese agricole partecipanti altresì di cedere la propria quota di prodotto (derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola) ad altre imprese agricole parti del contratto di rete.

Finalità del contratto di rete in agricoltura

Con il contratto di rete in agricoltura viene consentito alle imprese agricole partecipanti di ripartirsi in natura, a titolo originario, i prodotti ottenuti dall'esercizio in comune dell'attività

agricola (secondo le previsioni del programma di rete). Tale ripartizione:

- avviene secondo le quote stabilite nel contratto di rete;
- prevede, nei confronti di ciascuna impresa agricola retista, l'attribuzione del prodotto agricolo a titolo originario.

Alla luce delle modifiche recate dalla legge di bilancio 2026, le imprese agricole partecipanti al contratto di rete, oltre ad ottenere la divisione in natura, possono altresì cedere la propria quota di prodotto agricolo ad altre imprese agricole parti del contratto di rete (tale possibilità era stata in precedenza esclusa dall'Agenzia delle Entrate).